I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1632/68 DEL CONSIGLIO
del 18 ottobre 1968
che autorizza il Belgio ad accordare aiuti alla produzione di latte intero in polvere

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 886/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, che fissa il prezzo indicativo per il latte ed i prezzi d'intervento per il burro, il latte scremato in polvere, il Grana Padano e il Parmigiano Reggiano, validi per la campagna lattiera 1968/1969 (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 3, secondo comma,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 886/68, per la campagna lattiera 1968/1969, i prezzi d'intervento per il burro e per il latte scremato in polvere sono maggiorati per il Belgio di un importo correttivo di 2,75 unità di conto per 100 chilogrammi ;

considerando che, conformemente all'articolo 5 del suddetto regolamento, sono riscossi importi di compensazione negli scambi dei prodotti di cui all'articolo 4 dello stesso regolamento effettuati dal Belgio con gli altri Stati membri e con i paesi terzi ; che fra detti prodotti non figura il latte intero in polvere ;

considerando che il prezzo di costo di questo prodotto è determinato in gran parte dal costo della materia prima ; che nel Belgio il prezzo del latte risultante dal livello dei prezzi d'acquisto del burro e del latte scremato in polvere è superiore, a causa degli importi correttivi, al prezzo del latte risultante dai prezzi d'intervento applicabili a tali prodotti ; che per il latte in polvere avente un tenore di materie grasse del 26 % risulta una differenza che può essere valutata a 2,85 unità di conto per 100 chilogrammi ;

considerando che queste distorsioni al livello della produzione possono essere evitate tramite la concessione di un aiuto alla produzione del latte intero in polvere ; che l'importo dell'aiuto può essere calcolato forfettariamente sulla base delle differenze di prezzo dei componenti del prodotto in causa,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il Belgio è autorizzato ad accordare, sino alla fine della campagna lattiera 1968/1969, un aiuto nazionale alla produzione di latte intero in polvere.

Articolo 2

1. L'importo dell'aiuto ammonta a 2,85 unità di conto per 100 chilogrammi di latte intero in polvere avente un tenore, in peso, di materie grasse del 26 %.

2. Per il latte intero in polvere avente un tenore, in peso, di materie grasse inferiore al 26 % o superiore al 26 % e inferiore o uguale al 40 %, l'importo dell'aiuto è derivato forfettariamente da quello di cui al paragrafo 1, tenendo conto della composizione dei prodotti considerati.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addí 18 ottobre 1968.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. SEDATI

(1) GU n. L 156 del 4. 7. 1968, pag. 4.